COMMISSIONE SPECIALE PER LA CINEMATOGRAFIA

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 357

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946) 357

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ALICATA ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538);

CALABRO' ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1783);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341);

CORBI ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale. (369). 357

PRESIDENTE . . 357, 358, 361, 362, 363, 364 365, 366, 367, 371, 372, 373

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 358, 359, 360, 361 363, 364, 365, 367, 368, 369, 371

CORBI 358, 359, 360, 366, 369

CALABRÒ . 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367

SEMERARO GABRIELE, *Relatore* 359, 361, 363 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371

SELVAGGI . 360, 362, 363, 367, 369, 371, 373

DIECIDUE 362

ALICATA. 367, 368, 370, 373

CAIATI 368, 371, 373

LUCIFREDI 370

DAL CANTON MARIA PIA 371

La seduta comincia alle 17,30.

CERVONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bucciarelli Ducci e Murdaca sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Delli Castelli Filomena e Diecidue.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1783); Dal Canton Maria Pia ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341); Corbi ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale. (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ra-

gazzi »; Corbi ed altri: « Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale ».

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare alcune dichiarazioni. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* In relazione a quanto mi è stato richiesto nella precedente seduta della Commissione, informo che l'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri di domani, giovedì 3 maggio, reca, fra gli altri argomenti iscritti, l'esame dello schema del disegno di legge sulla censura. Ritengo che tale schema verrà approvato dal Consiglio dei ministri medesimo nella stessa seduta.

CORBI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, per l'informazione dataci, e mi auguro che il Consiglio dei ministri esprima subito la sua approvazione. Naturalmente, le riserve che noi abbiamo in precedenza manifestate restano ferme, perché la nostra richiesta riguarda l'effettiva presentazione del disegno di legge al Parlamento.

PRESIDENTE. Dobbiamo continuare l'esame dell'articolo 18 del disegno di legge n. 1946. Ne do lettura:

« Il primo alinea del primo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 ».

Do lettura dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958:

« Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici è devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;

d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura ».

Do lettura degli emendamenti presentati dagli onorevoli:

Calabrò: « *Alla lettera* a) *dell'articolo 30 della legge n. 958, dopo le parole:* artistico e culturale, *aggiungere le parole:* e tecnico »;

Semeraro Gabriele, Cervone e Calabrò: « *Sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

« Per lo sviluppo della produzione della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche »;

Calabrò: « *Aggiungere alla lettera* c) *le parole:* e delle industrie tecniche »;

Cappugi e Selvaggi: « *All'articolo 18 sostituire le parole:* un miliardo, *con le parole*: un miliardo e 250 milioni di lire da prelevarsi dall'introito lordo degli spettacoli cinematografici »;

Romualdi e Diecidue: « *Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 30 della legge n. 958, con il seguente:*

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentito il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

Ritengo si debba votare per prima l'emendamento Cappugi-Selvaggi, perché si riferisce al primo alinea del primo comma dell'articolo 30.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il seguente articolo 18 modificato da tale emendamento:

« Il primo alinea del primo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da prelevarsi dall'introito lordo degli spettacoli cinematografici da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 ».

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti relativi all'articolo 30 della legge n. 958.

L'onorevole Calabrò propone, alla lettera *a*) di tale articolo di aggiungere dopo le parole « artistico e culturale », le parole « e tecnico ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione tale emendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti presentati alla lettera *c*) e testé letti.

CALABRÒ. Il mio emendamento vuol dare la possibilità alle nostre industrie tecniche di seguire da vicino lo sviluppo continuo ed i progressi compiuti dalle case cinematografiche straniere, specialmente americane.

Queste industrie infatti, stanno facendo sforzi per tenere il passo con quelle estere e non avendo finora fatto assegnamento su di alcun aiuto, meritano, invece, di esser incrementate e sostenute. Si tratta, precisamente, di tutta una gamma di industrie spiccatamente tecniche: teatri di posa, stampa, sviluppo, ecc., alle quali un eventuale contributo potrebbe permettere di adeguarsi ai progressi delle industrie cinematografiche straniere.

CORBI. Confesso di non essermi reso conto della necessità di questo particolare comma che prevede lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film. Infatti, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la programmazione, noi abbiamo già votato delle norme precise. Non comprendo, pertanto, a che cosa esattamente questa dizione si debba riferire.

Riterrei, quindi, opportuno sopprimere, senz'altro, il comma.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Ho già chiarito nella precedente seduta la finalità dell'emendamento, mio e del collega Cervone che è quella di andare incontro alle esigenze di particolari enti cinematografici e, soprattutto, dell'E.N.I.C. Se con questa legge intendiamo seriamente incoraggiare l'intera attività economica di un determinato settore, non possiamo tralasciare proprio di aiutare enti come questi, sorti a suo tempo appositamente per sostenere e sviluppare il cinema nazionale.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I fondi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del primo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 938, sono destinati ai compiti indicati successivamente nello stesso articolo. Tra questi compiti non è previsto quello di sovvenzionare il settore della produzione, che può ricevere contributi soltanto dal fondo speciale. La Presidenza del Consiglio, d'altra parte, non avrebbe gli organi necessari per effettuare i necessari accertamenti, aventi un carattere prevalentemente tecnico-industriale.

Circa l'emendamento proposto dagli onorevoli Semeraro, Cervone e Calabrò a modifica della lettera *c*) dello stesso articolo 30, il Governo esprime parere contrario.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*, Noi vorremmo sapere quale finalità ha esattamente questa lettera *c*).

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La lettera *c*) dell'articolo 30 si riferisce allo sviluppo della produzione e della programmazione dei film sotto il profilo artistico e culturale, e nel senso di agevolare l'esportazione e la diffusione della nostra produzione all'estero. È questa la precisa interpretazione che corrisponde all'applicazione praticamente attuata.

Non si è, invece, mai ritenuto che, in base a questa norma, si potessero dare dei finanziamenti alla produzione cinematografica.

CORBI. Chiedo come siano stati utilizzati, in passato, i fondi di cui alla lettera *c*). L'onorevole Sottosegretario ha parlato di attività intesa a favorire la penetrazione sui mercati esteri; e su questo non avremmo alcuna difficoltà in quanto siamo proprio noi che abbiamo proposto, per primi, un sistema, diverso da quello che, poi, è stato approvato dalla Commissione, per favorire la produzione nazionale. La dizione, invece, è così vaga che potrebbe prestarsi ad ogni possibile impiego di queste somme. D'altra parte, io non sono ancora a conoscenza di una azione la quale giustifichi l'impegno di fondi proprio al fine cui l'onorevole Sottosegretario poc'anzi accennava. Noi, per contro, sappiamo — e di questo siamo stati più volte edotti — quanti milioni siano stati devo-

luti dallo Stato ai produttori, e quanto è stato fatto dallo Stato per favorire gli esercenti. Sappiamo, quindi, più o meno, come la legge ha funzionato in passato, mentre, su quest'ultimo fatto cui si riferiva il rappresentante del Governo siamo completamente all'oscuro.

BRUSASCA, *Sotosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per chiarire meglio la portata della lettera *c*) posso citare un caso in cui questa è stata applicata. Qualche tempo fa, si è prospettata l'opportunità di inviare tecnici cinematografici negli Stati Uniti per studiare gli ultimi perfezionamenti nel campo del suono e del colore. Lo scopo era di porre la industria cinematografica nazionale in condizione di avvalersi degli ultimi ritrovati della tecnica, per poter meglio sostenere il confronto con la produzione straniera. La Presidenza del Consiglio, ai sensi della disposizione in esame, ha erogato una sovvenzione per l'invio di due ingegneri, detraendola dai fondi indicati nella prima parte dell'articolo 30. Ritengo che il caso che ho citato inquadri perfettamente la portata della disposizione, senza che debba ricorrere ad altre esemplificazioni.

CALABRÒ. Propongo di sostituire alla lettera *c*) la parola « sviluppo » con la parola « valorizzazione ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho dichiarato poc'anzi che il Governo non è favorevole all'emendamento proposto dagli onorevoli Semeraro, Cervone e Calabrò in sostituzione della lettera *c*) dell'articolo 30. Ne spiego, ora, le ragioni.

L'Ente nazionale industrie cinematografiche si trova attualmente in fase di importanti modifiche nella sua struttura organizzativa e tecnica; una delle attività finora esplicate dall'Ente, quella del noleggio dei film, pare sia prossima a cessare perché ritenuta poco conveniente. L'Ente è compreso fra quelli di cui è previsto il passaggio sotto il controllo dell'istituendo Ministero delle partecipazioni statali, in quanto la grande maggioranza dei suoi titoli azionari appartiene allo Stato.

Di fronte a questa situazione, non ritengo di poter accedere alla proposta di fissare un contributo a favore dell'E.N.I.C., anche per un importo inferiore a quello di 300 milioni indicato nell'emendamento in esame. La concessione di aiuti del genere, porta spesso a risultati opposti a quelli che si perseguono, perché può indurre al mantenimento di attività rivelatesi passive.

L'E.N.I.C. ha un *deficit* di qualche miliardo e la Presidenza del Consiglio ha affermato ed afferma la necessità di operare un completo risanamento dell'Ente, per evitare che lo Stato continui a sopportare gravi oneri finanziari senza corrispondenti vantaggi per la collettività.

SELVAGGI. Mi rendo conto di quanto ha detto, ora, l'onorevole Sottosegretario, però, non posso condividere le estreme conseguenze cui egli arriva. È errato, infatti, affermare che poiché si sta per modificare la situazione dell'E.N.I.C., è inutile dare oggi un aiuto di 300 milioni l'anno! Se non sbaglio, si è già detto, qui, che tale Ente paga circa 500 milioni di interessi passivi! Quindi, se non altro, io penso che questi 300 milioni comincerebbero con l'alleviare questa fortissima spesa annua. Se si vuole risanare veramente questo Ente ci vorrà in proposito una legge *ad hoc*; qualora intervenisse, nulla ci impedirebbe di abrogare o assorbire questo particolare comma. Ma non bisogna, per questo, rinunciare oggi ad una forma di aiuto. Non vedo soprattutto perché si debba far questo, ipotecando un provvedimento maggiore che ancora non sappiamo se, e quando, e come, verrà adottato.

Ritengo, quindi, sia opportuno dare questo aiuto all'E.N.I.C. anche limitandolo a 250 milioni. Se si vuole, si potrebbe anche chiarire il concetto, specificando che trattasi di somma da riassorbire.

CORBI. Noi abbiamo più volte richiamato l'attenzione del Governo sulla situazione dell'E.N.I.C., che ormai è nota da anni, ed abbiamo più volte sollecitato il Governo stesso ad affrontarla, anche con una apposita interrogazione presentata da me ed altri colleghi. Sono pienamente d'accordo con coloro i quali ritengono che la questione debba essere affrontata e risolta, perché si trascina da anni e costa miliardi. Se si fosse discussa a fondo la situazione dell'E.N.I.C., lo scandalo sarebbe stato ancora peggiore! Anzi, si può precisare — ed è già stato fatto, non dalla nostra parte, ma da altri, e dalle categorie interessate — che i dirigenti hanno avuto, di ciò, la maggiore responsabilità, avendo fatto addirittura opera di sabotaggio! Ci sono stati, inoltre, molti casi di corruzione. Case produttrici, che hanno rinunciato a film che, poi, hanno realizzato i più alti incassi in Italia, sostituendoli con film più passivi. Il Governo — pur sapendo — ha tollerato, tutto ciò con le conseguenze che ancor oggi si verificano.

Io, però, per quanto sia d'accordo pienamente con l'onorevole Selvaggi, il quale, come me, condivide la necessità di porvi rimedio, non sono favorevole a dare, in questo mo-

mento, neanche una lira all'E.N.I.C. ! Anzi, sono d'accordo e vorrei che il Governo presentasse una proposta di legge, al più presto, su come intende riorganizzare l'intero Ente. Perché non saranno né 200, né 500 milioni, né un miliardo, a risanare la situazione in cui esso si trova. Noi dobbiamo rivedere tutto il funzionamento di questo istituto, per poterne eventualmente risanare la situazione. Per questo, appunto, io pregherei l'onorevole Sottosegretario di non ritardare e non attendere che si costituisca il Ministero delle partecipazioni statali, ma di sottoporre al Parlamento, al più presto, un disegno di legge che, per quanto attiene alla materia finanziaria e a quella organizzativa di questo istituto, ci possa consentire una approfondita discussione e di scegliere quei provvedimenti che siano i più idonei allo scopo che, nel caso, ci dobbiamo prefiggere. A tal fine, credo che si possa, senz'altro, accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario, di attendere affinché questo problema venga affrontato nella sua interezza e risolto con apposita legge.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Ricordo che di questo contributo di 300 milioni, per dodici anni, si era già parlato quando era Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Scalfaro. Si calcolava allora che, in questa somma, si sarebbe potuto risolvere almeno per il 90 per cento la difficile situazione dell'E.N.I.C..

Del resto, proprio per questa preoccupazione è stato approvato un emendamento che ha aumentato il fondo a 1 miliardo e 250 milioni. È strano che, ora, si voglia impedire che questi 250 milioni siano impiegati per il fine al quale erano stati destinati.

Mi meraviglia che, mentre da tanti anni si parla dell'urgenza di sistemare l'E.N.I.C., alcuni colleghi, oggi, avanzino delle preoccupazioni.

Io ho presentato un ordine del giorno, nel quale sottolineo la necessità che, entro quest'anno, venga sistemata la situazione degli enti di Stato, (E.N.I.C., Cines, Cinecittà, Istituto Luce, ecc.).

Insisto, pertanto, per l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Semeraro, Cervone e Calabrò — non accettato dal Governo — del seguente tenore:

« *La lettera* c) *dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituita dalla seguente:*

« Per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film ivi compreso un contributo di lire 300.000.000 per la durata di dodici anni a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

(*È approvato*).

L'onorevole Calabrò ha proposto di aggiungere dopo le parole« in favore dell'E.N.I.C. », le parole « e delle industrie tecniche ».

CALABRÒ. L'onorevole Sottosegretario ha detto che egli è stato costretto a mandare dei tecnici in America per studiare i nuovi sistemi di lavorazione. A mio avviso, è anche necessario dare un aiuto alla industria tecnica italiana, per metterla in grado di competere con gli sviluppi tecnici dell'industria americana.

PRESIDENTE. Questo contributo di 300 milioni che dovrebbe essere dato in favore, non solo dell'E.N.I.C. ma anche delle industrie tecniche, come dovrebbe essere distribuito, secondo il proponente, onorevole Calabrò ?

CALABRÒ. Il contributo può essere stanziato per l'uno e per le altre, senza precisare.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Io mi rimetto alla Commissione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io sono d'accordo per favorire il progresso tecnico; ma con l'emendamento Calabrò si verrebbero ad aiutare soprattutto le aziende. Sotto questo punto di vista non posso, pertanto, accettarlo.

CALABRÒ. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romualdi e Diecidue hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 30 della legge n. 958.

Nel testo attualmente in vigore si dice: « Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato per il turismo, tra le aziende autonome di soggiorno e cura ».

Gli onorevoli Romualdi e Diecidue propongono di sostituire a questo testo, il seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno tra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentito il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che legalmente tali aziende rappresenta ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Dato il fine a cui mira il contributo, credo che sarebbe opportuno accogliere l'emendamento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Commissariato

per il turismo ha già la funzione di esaminare le varie posizioni e di stabilire i criteri equitativi su di un piano nazionale per la distribuzione del contributo. L'inserimento di un ente che ha carattere privato in una funzione statale, non può trovarmi favorevole.

DIECIDUE. Queste aziende autonome, in parte, sono controllate dal Ministero dell'interno, in parte dal Commissariato per il turismo. Quindi, quest'ultimo non ha tutti gli elementi indispensabili per poter tutelare in modo equitativo ed obiettivo gli interessi delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romualdi-Diecidue, sul quale il relatore è favorevole e il Governo è contrario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, nel testo approvato:

« All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da prelevarsi dall'introito lordo degli spettacoli cinematografici da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 ».

La lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; ».

La lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film ivi compreso un contributo annuo di lire 300.000.000 per la durata di 12 anni a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 958, del 29 dicembre 1949, è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'Interno tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Comunico che l'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 18-*bis*:

« L'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito del seguente:

« Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende di credito od enti esercenti il credito indicati agli articoli 5, 40, lettera *a*) e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e dalle società finanziarie quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento, sono soggetti alla imposta fissa di registro ».

SELVAGGI. Lo scopo fondamentale di questo articolo aggiuntivo è quello di ovviare alle questioni che sono sorte circa l'interpretazione dell'articolo 31 della legge n. 958 da parte dell'Amministrazione delle finanze, quando si è trattato di tassare le varie operazioni finanziarie che si svolgono nel campo della cinematografia. A volte, in determinati atti è stata applicata la tassa fissa di registro; a volte, a seconda di situazioni particolari, ad atti dello stesso genere è stata applicata la tassa proporzionale.

Questo argomento è stato oggetto di discussione presso la Direzione generale delle imposte al Ministero delle finanze ed era stato di comune accordo preparato un testo. Senonché, successivamente, il Ministero delle finanze ha apportato alcune modifiche a questo testo, che, a mio avviso, non sono chiarificatrici.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, in relazione alla legge bancaria del 1936, parla di aziende di credito e di enti esercenti il credito. Quindi, a me sembra opportuno il richiamo a questa norma. Invece, secondo le modificazioni in-

trodotte dal Ministero delle finanze, sarebbero escluse le società finanziarie.

Oggi, la maggior parte dei finanziamenti nel campo cinematografico è fatta dalle società finanziarie che, in genere, sono costituite proprio a questo scopo. Non vedo, quindi, la ragione per la quale dobbiamo mettere le società finanziarie in una condizione di disparità rispetto alle aziende di credito, le quali, in base alla legge bancaria del 1936 ed alle modificazioni successive, pagano, per le loro operazioni, la tassa di registro. Verremmo a gravare in maniera diversa il costo del denaro, a seconda che le operazioni siano fatte da una azienda di credito o da una società esercente il credito.

Io ritengo che questa disparità debba essere eliminata, tanto più che l'importo della tassazione è minima, in quanto la tassa fissa di registro è di 500 lire, mentre l'aliquota progressiva è così bassa, che arriva al massimo di 600 lire.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Io sono stato presente ad un colloquio avvenuto tra l'onorevole Selvaggi e il Ministro delle finanze. Da parte del Ministro vi era qualche perplessità soprattutto per quanto riguarda il controllo delle società esercenti il credito. Però, egli condivideva in pieno lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Selvaggi, perché, quando gli istituti di credito sono arrivati al limite massimo consentito dalle disposizioni regolamentari per aiutare la cinematografia, si deve ricorrere alle aziende che esercitano il credito, e sono esse che impegnano le maggiori somme nel settore della produzione. Ora, se si fanno delle agevolazioni agli istituti d'interesse nazionale, le stesse agevolazioni devono essere fatte alle aziende che esercitano il credito, che sono quelle che sborsano le somme più forti e che sono ora costrette, per il maggiore onere fiscale a cui sono sottoposte, a far pagare più caro il denaro alle aziende produttrici.

Poiché la perplessità del Ministro era relativa al controllo delle società che esercitano il credito, io vorrei sapere quale potrebbe essere il mezzo migliore per attuare questo controllo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dopo i colloqui avuti dall'onorevole Selvaggi, ho sottoposto nuovamente la questione al Ministero delle finanze. Il testo attuale è stato approvato dal Ministro Andreotti e non ritengo di poterlo modificare, trattandosi di materia di competenza del suo dicastero.

SELVAGGI. Io ho il massimo rispetto per il Ministero delle finanze, soltanto per quanto riguarda la materia di sua competenza, cioè l'imposta fissa di registro. Ma tutto il resto riguarda il Ministero del tesoro, non il Ministero delle finanze. Poiché la legge porta la dizione « aziende di credito ed enti autorizzati all'esercizio del credito », questa è la dizione che dobbiamo mantenere.

Quanto alle società finanziarie, in tanto esse possono esercitare il credito, in quanto sono autorizzate e controllate dal Comitato interministeriale per il controllo del credito e dalla Banca d'Italia. Quindi, c'è ogni possibilità di controllo. Ad ogni modo, su questa materia poteva interloquire il Ministero del tesoro, non il Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sottosegretario ha presentato un altro testo dell'articolo 18-*bis*, che si diversifica da quello dell'onorevole Selvaggi soltanto in questi punti: in luogo delle parole « posto in essere dalle aziende di credito o enti esercenti il credito », il Governo propone le parole: « posto in essere dalle aziende o enti di credito »; e dopo le parole: « nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 », il Governo propone di sopprimere le parole: « e dalle società finanziarie ». In tutto il resto, i due testi sono identici.

Se la Commissione è d'accordo, resta stabilito che io porrò in votazione il testo proposto dall'onorevole Selvaggi, con l'intesa che, nel caso in cui esso non venisse approvato, rimarrebbe approvato il testo nella dizione proposta dal Governo.

Pongo in votazione l'articolo 18-*bis* aggiuntivo proposto dall'onorevole Selvaggi.

(*Non è approvato*).

Do, pertanto, lettura del testo approvato dell'articolo 18-*bis*:

« L'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati agli articoli 5, 40, lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in rela-

zione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento, sono soggetti alla imposta fissa di registro ».

Passiamo all'articolo 19 del disegno di legge n. 1946. Ne do lettura:

« L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnarne gratuitamente copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

Tale onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

Do lettura dell'articolo 33 della legge n. 958:

« Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto, su richiesta delal Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad inviarne gratuitamente copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

Ai primi tre commi non sono stati presentati emendamenti. Se non vi sono osservazioni, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Comunico che gli onorevoli Semeraro e Cervone hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il Centro sperimentale di cinematografia può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni gratuite limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Poiché si tratta di spettacoli gratuiti a scopo retrospettivo culturale, io ritengo che il Centro sperimentale di cinematografia, che contiene la Cineteca della produzione nazionale, debba poter utilizzare queste pellicole in qualunque momento, senza attendere che siano decorsi dieci anni.

CALABRÒ. Sono d'accordo con l'onorevole Semeraro, poiché si tratta di perseguire scopi culturali.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Semeraro-Cervone, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19, nel testo approvato:

« L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnarne gratuitamente copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

Tale onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20 del disegno di legge n. 1946:

« Dopo l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo

ART. 33-*bis*. — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso

alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, copia nuova del film stesso per proiezioni in manifestazioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

Avverto che, su questo articolo, non sono stati presentati emendamenti.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 20.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 20.

(*È approvato*).

Comunico che, con l'approvazione dell'articolo 20, sono ultimate le modificazioni alla legge 29 dicembre 1949, n. 958; con l'esame dell'articolo 21, si iniziano le proposte di modifica alla legge 26 luglio 1949, n. 448, concernente la costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e la disciplina della circolazione dei film parlati in lingua italiana.

Do lettura di tale articolo 21:

« L'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai 1000 metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

Do lettura dell'articolo 1 della legge n. 448:

« Fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di lire 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdogamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.

Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato ».

Comunico che gli onorevoli Calabrò, Cappugi e Selvaggi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole*: è subordinato, *aggiungere le parole*: alla stampa di copie in Italia e ».

CALABRÒ. Ritengo che le industrie tecniche italiane siano ottimamente attrezzate. L'emendamento ha, quindi, lo scopo di difendere i lavoratori di tali industrie, assicurando un maggior lavoro ed evitando, quindi, possibili licenziamenti. Inoltre, dall'esperienza sempre maggiore derivante dall'incremento di lavoro, si otterrà senz'altro un miglioramento tecnico.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono d'accordo col proponente, soprattutto per la difesa dei lavoratori. Purché, però, sia ben chiaro che, ove in Italia non esistessero gli adeguati procedimenti tecnici per la stampa, la disposizione non avrebbe valore.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comprendo e approvo lo spirito dell'emendamento. Ho, però, qualche dubbio sulla parte tecnica e preferirei che ne venisse rinviata la votazione per avere dati più precisi sull'argomento, prima di esprimere un giudizio definitivo.

PRESIDENTE. Possiamo votare l'articolo 21, con l'intesa che l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Calabrò, Cappugi, Selvaggi, verrà messo in votazione nella prossima seduta, dopo aver sentito il parere del rappresentante del Governo.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Forse è sfuggito ai colleghi che, anche su proposta

dell'onorevole Dal Canton, si era suggerito di escludere dal versamento i film dichiarati adatti per la gioventù. Io presento, quindi, il seguente emendamento aggiuntivo:

« Sono esclusi dall'obbligo del versamento i film dichiarati adatti per la gioventù ».

CORBI. Questo emendamento del relatore ha una notevole importanza. Io propongo di accantonarlo, a meno che le parole: « film dichiarati adatti per la gioventù », vengano sostituite con le altre: « film prodotti per ragazzi ». Con la prima dizione, si farebbe sì che la produzione più scadente straniera, considerata adatta per la gioventù, invaderebbe il nostro mercato. Invece, all'estero vengono prodotti dei film per ragazzi molto apprezzabili e su questi possiamo largheggiare.

CALABRÒ. Certamente la produzione straniera invaderebbe l'Italia con film scadenti adatti per i giovani, per non pagare i cinque milioni e mezzo, e in questo modo si depauperebbe sempre più il fondo speciale per la produzione nazionale.

PRESIDENTE. In seguito alla presentazione di questo secondo emendamento dell'onorevole Semeraro, e considerato che non potremmo esaurire subito la discussione sull'articolo 21, credo opportuno rinviarla alla prossima seduta.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Propongo di approvare l'articolo 21 e rinviare alla prossima seduta la discussione sul mio emendamento, da trasformarsi in articolo aggiuntivo 21-*bis*.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni alla proposta del relatore, pongo in votazione l'articolo 21 nel testo governativo, con l'intesa che, nella prossima seduta, verrà votato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Calabrò, da inserire, se sarà approvato, nel testo dell'articolo stesso, e che l'emendamento Semeraro, se verrà approvato, diventerà articolo 21-*bis*.

(*È approvato*).

Comunico che l'onorevole Calabrò ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 21-*bis*:

« L'esito delle richieste di cui al comma primo dell'articolo 21 deve essere notificato ai richiedenti entro sei mesi dalle richieste stesse ».

CALABRÒ. Questo emendamento riguarda le richieste di apertura di sale cinematografiche. A mio avviso, deve essere fissato un termine entro il quale la Presidenza del Consiglio deve decidere su ciascuna richiesta.

PRESIDENTE. Faccio presente che questa materia non riguarda l'articolo 21 del disegno di legge.

CALABRÒ. L'onorevole Semeraro aveva presentato in proposito un ordine del giorno.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Lo ritiro.

CALABRÒ. Dichiaro allora di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il Credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Dalla somma di lire 5.500.000 versata a norma dell'articolo 1 sarà accantonata la cifra di lire 4.500.000 per ciascun buono che sarà destinata alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale e per la sua distribuzione ed esportazione.

La rimanente somma di un milione sarà destinata ai finanziamenti per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù » e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria ».

Do lettura dell'articolo 2 della legge n. 448:

« I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordi-

nata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

Comunico che gli onorevoli Romualdi, Calabrò e Selvaggi hanno proposto il seguente articolo sostitutivo:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico, e sottoposto alla vigilanza ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) ad operazioni per il finanziamento ed il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione ed esportazione di film nazionali;

b) a finanziamenti per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine per l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film adatti per la gioventù o per ragazzi e per il rinnovamento degli impianti degli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

L'importo complessivo annuo delle operazioni di cui al presente comma *b*) non potrà superare il 30 per cento dei versamenti effettuati nello stesso anno;

per lire 2.000.000 uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Il funzionamento di detto fondo sarà regolato con provvedimento da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

CALABRÒ. Lo scopo di questo emendamento è quello di ovviare alla carenza di fondi che affligge la nostra produzione, onde il reperimento dei medesimi presso privati o istituti di credito ad un interesse di gran lunga superiore a quello praticato dalla Banca nazionale del lavoro, e a breve scadenza.

L'emendamento si propone di costituire un fondo presso la Banca medesima di 3.500.000 lire per ogni film estero doppiato, da destinarsi per 1.500.000 lire al piccolo esercizio e per 2.000.000 alla creazione di un fondo di garanzia, che potrà essere regolato tra i ministeri interessati, a vantaggio del credito da concedere alla produzione, evitando così che essa si rivolga a quegli speculatori privati che la soffocano.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non riesco a comprendere la differenza tra la lettera *a*) ed il penultimo comma.

SELVAGGI. La prima riguarda il finanziamento, l'altro la garanzia.

Questo articolo sostitutivo intende anche colmare una lacuna dell'articolo 22 del disegno di legge, dal quale appare che la Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro è arbitra nella distribuzione di queste somme.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ha rilevato che l'entità delle somme disponibili sui versamenti per il doppiaggio di film stranieri è in costante diminuzione. È stato ritenuto, perciò, più opportuno affidare ad un solo istituto, e precisamente alla Sezione autonoma della Banca del lavoro, la distribuzione di dette somme così da rendere più agevole il controllo previsto nella prima parte dell'articolo 22 del disegno di legge.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. In effetti, negli anni passati si è spesso rilevata la necessità di un decentramento; però, tenuto conto che, in questi ultimi tempi, si è notevolmente ridotto l'importo dei buoni di doppiaggio, io sono favorevole al testo governativo.

SELVAGGI. Io non trovo opportuno che la Banca nazionale del lavoro possa disporre, a suo piacimento, di questo fondo. Per lo meno, all'articolo 22 del disegno di legge, dovrebbe essere aggiunto un comma che riproducesse la regolamentazione prevista dall'ultimo comma dell'emendamento Romualdi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ricordo che la Banca nazionale del lavoro è affiancata da un comitato.

SELVAGGI. È vero; ma tale comitato è consultivo, non deliberativo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Alicata, ha presentato un emendamento soppressivo del secondo e terzo comma dell'articolo 22 del testo governativo.

ALICATA. Per la parte che riguarda la gestione del fondo di cui al primo comma dell'articolo 22, non siamo sensibili agli argomenti che sono stati esposti per affermare la necessità di creare un fondo distinto da quello della Banca nazionale del lavoro. Però, pensiamo che, su questo punto, si potrebbe arrivare ad una formula concordata.

Invece, non approviamo il secondo e il terzo comma. Nel terzo comma si prevede che, per ogni buono di 5.500.000 lire, un milione dovrebbe essere stralciato per essere destinato al finanziamento per acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti.

Non si comprende, secondo quale criterio, dovrebbe essere fatto questo finanziamento e a chi sarebbe destinato.

Si aggiunge, inoltre, che questo fondo dovrebbe servire all'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film adatti per la gioventù.

Su questo punto, noi potremmo essere d'accordo, se si trattasse di sale di gestione statale o comunale, come avviene in altri paesi; per esempio in Russia, dove la gestione è statale. Noi non potremmo non essere favorevoli alla creazione di una rete statale o comunale per lo sviluppo della cinematografia educativa.

Invece, il terzo comma è troppo generico, perché parla di finanziamento ai comuni che risultino sprovvisti di sale cinematografiche e, soprattutto, di rinnovamento degli impianti degli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria. Questa dizione si può tradurre, in termini più semplici, nelle sale cinematografiche gestite dalle parrocchie.

Questo criterio non può essere da noi accettato e ritengo che anche gli onorevoli colleghi di parte democristiana debbano comprendere la nostra posizione, che non si riallaccia a questioni di carattere ideologico o religioso, ma al principio della laicità dello Stato, a cui non intendiamo derogare. Noi non possiamo ammettere che lo Stato finanzi le sale cinematografiche parrocchiali!

Credo che gran parte dei colleghi che appartengono alla democrazia cristiana, pur muovendo da posizioni di principio diverse dalle nostre, siano d'accordo con noi su questo punto, perché la materia della fede è estranea a tale questione.

Pertanto, noi riteniamo, in primo luogo, che, se lo Stato deve fare dei finanziamenti, deve rivolgerli in favore non di attività private di carattere commerciale, bensì dell'accrescimento del patrimonio dello Stato stesso o dei comuni. In secondo luogo sosteniamo che lo Stato non può finanziare la vasta rete delle sale che appartengono ad una organizzazione, verso la quale nutriamo il massimo rispetto, pur non condividendone le idee, ma che non ha titolo per essere beneficiata con questi particolari contributi.

È una questione fondamentale, per la quale facciamo appello alla responsabilità dei colleghi di parte democristiana, affinché comprendano lo spirito delle nostre osservazioni e ci vengano incontro nella difesa di un principio che anche essi hanno accettato quando hanno giurato fedeltà alla Costituzione della Repubblica.

CAIATI. Io posso rendermi conto di quelle che sono le preoccupazioni di parte sollevate dall'onorevole Alicata; ma contesto che — come egli ha detto — la grande maggioranza delle sale che beneficierebbero dell'eventuale assistenza finanziaria, sarebbero le sale parrocchiali. Il collega onorevole Alicata che rappresenta il Mezzogiorno sa che, nei piccoli centri, il cinema funziona soltanto il sabato e la domenica, quando non soltanto la sola domenica; e, qui, entriamo in pieno nel campo degli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria e possono essere ammessi al godimento dei benefici previsti.

Inoltre, il disegno di legge parla di tasso di interesse; quindi, il provvedimento non assume soltanto la forma di assistenza, ma di un finanziamento al quale sono ammessi non tanto le sale parrocchiali, quanto tutti i privati, i quali possano offrire un minimo di garanzie. Il problema delle sale parrocchiali potrebbe essere posto qualora vi fosse un obbligo di frequentare dette sale a discapito delle altre: cosa che è ben lontana dall'essere, data l'assoluta libertà dei cittadini di frequentare la sala che loro più aggrada. Così, io non vedo come, in questa sede, si possano creare delle preclusioni anche per quelle altre sale che, evidentemente, esplicano una funzione educativa, creando il principio della laicità che potrebbe anche essere giustificato per una impostazione. Qui si tratta soltanto di una pregiudiziale che non ha una sostanza, né finanziaria, né sociale, ma riguarda un interesse che può esser leso per alcuni. Noi, invece, dobbiamo considerare le possibilità che possono derivare dalla legge specialmente a favore di piccoli comuni.

ALICATA. Sono favorevolissimo a dare il finanziamento ai comuni, per aprire delle sale comunali; ma sono convinto che il denaro pubblico deve essere investito in beni pubblici e sono contrario a che finanziamenti, con denaro pubblico, vengano fatti a privati.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La questione va esaminata sotto un profilo strettamente obiettivo. La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 22 del disegno di legge risponde ad esigenze ripetutamente prospettate da eser-

centi cinematografici di piccoli paesi, che per fronteggiare l'attrazione del loro pubblico da parte del cinema delle città (fenomeno determinato dalla larghissima diffusione della motorizzazione anche fra i contadini) sono costretti a migliorare costantemente gli impianti tecnici delle loro sale.

Le provvidenze vengono richieste da questa categoria di esercenti, molto più che dai gestori di cinema parrocchiali, che, essendo soggetti a determinate limitazioni, si trovano in una posizione diversa agli effetti della concorrenza.

La preoccupazione espressa dagli onorevoli Alicata non è, quindi, giustificata dalla realtà.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Il collega onorevole Alicata mi consentirà di meravigliarmi per le sue obiezioni, proprio perché si tratta di un collega che viene dalle zone depresse. In fatto di esercizi cinematografici, la Calabria e la Lucania sono le regioni più depresse; perché in Calabria — se non erro — mancano di cinema ben 180 comuni e in Lucania ben 120 ne sono sprovvisti.

Perché questo avviene ? L'esercizio di sale cinematografiche è una attività economica come tutte le altre, e mentre alla Presidenza del Consiglio sono giacenti migliaia di domande per l'apertura di nuove sale in determinati centri, per questi comuni non una domanda esiste, perché nessun privato trova la convenienza ad aprire una sala.

Occorre, quindi, cominciare ad incoraggiare sul serio queste iniziative — quando poggiate su sufficienti garanzie — e sarebbe anzi il caso di mettere l'accento sulla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 22, affermando che la rimanente somma di un milione sarà destinata « prevalentemente » ai finanziamenti per l'apertura di sale nei comuni dove esse mancano totalmente.

L'onorevole Alicata parlando di « attività saltuaria » la identifica in quella delle sale parrocchiali. Faccio rilevare che, oggi, vi sono delle sale in piccoli comuni, gestite da privati, le quali svolgono attività più che saltuaria e non hanno la possibilità neppure di pagare i diritti della S.I.A.E. Ad esse è, prevalentemente, dedicato l'ultimo comma dell'articolo 22.

Né posso seguire e tanto meno aderire alla tesi del collega Corbi. Posso comprendere le perplessità che derivano alla sua parte, sia per quanto riguarda le sale prevalentemente destinate alla gioventù, sia per quanto riguarda quelle che svolgono attività saltuaria, ma non giustifico le perplessità in merito alla prima parte dell'ultimo comma. In Italia, vi sono circa 2.000 comuni che mancano di cinema, sia pure di sale parrocchiali; quindi, dobbiamo agevolare il sorgere di questa attività.

Sono, pertanto, d'avviso di insistere sulla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 22 per quanto riguarda i comuni sprovvisti di cinema.

Per quanto riguarda l'emendamento Selvaggi-Calabrò, sarei d'avviso di mantenere la suddivisione come prevista dal testo governativo. In via subordinata, si potrebbe discutere sulla ripartizione della somma come proposta dal collega Selvaggi, ed aumentare da un milione a un milione e 500.000 lire il fondo per il finanziamento per l'acquisto di macchine ed arredamento sale.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo scopo principale cui tende l'emendamento degli onorevoli Selvaggi e Calabrò, mi sembra sia quello di detrarre due milioni, su ciascun versamento, dalla somma da affidare all'amministrazione della Banca nazionale del lavoro. Con questo mezzo, secondo il concetto degli onorevoli proponenti, verrebbero aumentate le garanzie sui finanziamenti fatti.

Trovo, però, che, a seguito della diminuzione del numero dei film (siamo giunti ora a 209), questo fondo raggiungerebbe un importo così modesto che le spese di amministrazione sarebbero proporzionalmente molto elevate, anche perché dovrebbe essere stabilito un nuovo organo di controllo.

Sarei favorevole alla costituzione di questo fondo di due milioni, purché esso resti affidato alla Banca nazionale del lavoro, nell'ambito della quale è già previsto il sistema di controllo. Sono contrario alla creazione di un nuovo organismo il quale, come ho detto poc'anzi, aumenterebbe gli oneri finanziari senza corrispondenti vantaggi. Confermo, perciò, il parere contrario del Governo sull'emendamento.

SELVAGGI. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario che nulla impedisce agli Enti che regolano il funzionamento del fondo di affidare alla Banca nazionale del lavoro la gestione materiale di esso; ma, a mio avviso, è necessario evitare che sia specificatamente detto che la Banca dispone di detto fondo.

CORBI. Esprimo viva meraviglia per quello che è stato detto dal relatore e per la tesi sostenuta da molti colleghi e perché non vengano accolte con altro animo certe nostre proposte. Voi vi siete sempre battuti per la necessità di dare alla gioventù, non solo una produzione, ma anche un clima adatto, ed

una delle obiezioni che avete opposto alle nostre argomentazioni è stata quella che questi film per ragazzi non si possono fare. Mancherebbe la produzione, perché mancano le sale e soprattutto un circuito particolare, il quale, a sua volta, non può essere costituito proprio per la carenza di sale adatte.

Ora mi pare che questo problema dovrebbe essere affrontato in due punti: 1°) creare un circuito di film adatti per la gioventù; 2°) favorire la costruzione e quindi, la gestione di sale dove queste mancano. A questo proposito, la questione che noi poniamo — e sulla quale ha insistito in modo particolare il collega Alicata — è questa: lo Stato deve accollarsi gli oneri di queste facilitazioni a privati gestori di sale cinematografiche? Perché dobbiamo favorire i privati coi fondi dello Stato! Favoriamo allora i comuni, i quali, oltre tutto, possono dare maggiore garanzia allo Stato per la restituzione dei fondi loro erogati e in caso di utile nella gestione della sala, integrare, con questo, il loro miserevole bilancio.

Io sarei d'avviso di esaminare la possibilità di formulare congiuntamente un nuovo testo dell'articolo 22 che tenga conto delle diverse osservazioni e tendenze, testo che potrebbe essere votato nella prossima seduta.

LUCIFREDI. Sono d'accordo con il collega Corbi sulla distinzione dei due problemi e cioè: costruzione di sale cinematografiche nei comuni che ne sono ancora sprovvisti; e favorire la costituzione di un circuito per film particolarmente adatti per la gioventù. Ma sono queste verità lapalissiane, delle quali ha tenuto conto anche l'emendamento al testo governativo dell'articolo 22.

Dove non sono d'accordo è sulla pubblicizzazione ad ogni costo del destinatario di queste provvidenze. Noi parlamentari, soprattutto, non possamo fingere di ignorare le reali condizioni dei piccoli comuni, della Calabria, come della Liguria. Tali condizioni non permetteranno mai di prendere l'inziativa per la costruzione di una sala cinematografica, quando non si trovano i fondi per provvedere ad altre necessità certamente preminenti nei confronti dell'esercizio cinematografico. Quindi, se accettiamo di affidare ai comuni l'iniziativa per la costruzione di sale cinematografiche, i duemila comuni che ne sono sprovvisti lo saranno ancora almeno per altri 10 anni.

Se un privato, invece, sfidando il quasi certo *deficit*, vuol aprire una sala cinematografica in uno di essi, ben venga la sua iniziativa! Se sarà qualche comune a prenderla, tanto meglio, ma dobbiamo lasciare aperta la via a tutte le iniziative. Ricordo, poi — come del resto ha già fatto il relatore — che non si tratta di erogazioni a fondo perduto, che giustificherebbero il rilievo di non farle a privati, bensì di prestiti ad interesse, sia pure basso, che debbono essere rimborsati.

ALICATA. Vorrei augurarmi, attraverso questo dibattito, di poter arrivare ad un punto d'incontro per la migliore formulazione della norma. Talune argomentazioni del relatore prima, e del collega Lucifredi poi, mi hanno colpito, perché se è giusto incoraggiare l'apertura di sale nei comuni che ne sono sprovvisti, non ci possiamo limitare al finanziamento ai comuni i quali, in certi casi, non sarebbero in grado di prendere l'iniziativa. Penso, tuttavia, che occorrerebbe una dizione più precisa di quella contenuta nell'attuale disegno di legge, inserendo, accanto ai privati, il comune, come elemento di stimolo e di concorrenza. Vorrei sapere se un principio di questo genere, per quanto riguarda i finanziamenti per la costruzione di nuove sale, potrebbe trovare una formulazione concordata.

L'altro punto importante concerne la questione del circuito dei film « adatti per la gioventù ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Avverto il collega Alicata che, preoccupato delle sue perplessità, non insisto sulla questione dei cinema parocchiali.

ALICATA. È il circuito di film per ragazzi sul quale vorrei insistere. Se non facciamo intervenire lo Stato o gli enti pubblici, noi, questa rete, non la creeremo mai. In moltissimi Paesi, compresa l'Olanda, questa rete esiste ed è pubblica. Ora, perché, per esempio, non potremmo dichiararci favorevoli all'apertura di sale di proiezione di film per ragazzi o adatti per la gioventù che trovino la loro sede nelle scuole? Una serie di sale cinematografiche, per esempio, del Ministero della pubblica istruzione, il quale affidi la gestione ai singoli Istituti. Sono convinto che questa è l'unica strada che potrebbe portarci alla risoluzione del problema, ed una formulazione di questo genere, nella legge che stiamo approvando, potrebbe costituire il primo incitamento. Purtroppo, i fondi non sono molti, ma potremmo suscitare, con questo sistema, la creazione di un primo gruppo di sale sperimentali per ragazzi, aprendo una voce speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Penso che, su questo riguardo, non dovrebbe essere difficile concordare un testo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Alicata ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 22 del disegno di legge n. 1946:

« La rimanente somma di un milione (o di un milione e mezzo) sarà destinata ai finanziamenti ai privati o ai comuni per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti ».

SELVAGGI. Mi pare che, nella discussione, siano state dimenticate due questioni importanti, e cioè: 1°) che questo fondo costituito da cinque milioni e mezzo versati per ogni film ha la durata limitata al 31 dicembre 1960. Quindi, potremo usufruire delle somme relative per soli quattro anni; 2°) che esiste un successivo articolo — il 25 — che prescrive che le somme così accantonate dovranno essere restituite dopo sette anni. Qui lo Stato opera con delle somme che riceve in deposito, contro emissione di buoni fruttiferi che possono essere anche trasferiti, e che si impegna a rimborsare dopo sette anni.

Mi domando, quindi, come si possano realizzare, con questo fondo, tutte le bellissime cose di cui sento parlare entro questi due termini tassativi: di quattro anni di durata della norma e di sette anni entro i quali i fondi debbono essere rimborsati.

Ecco, perché ho cercato di limitare col mio emendamento il campo dei finanziamenti da effettuare da parte dello Stato con l'utilizzazione di questo fondo. A chi si può fare questo finanziamento? Ad un privato, come a un comune, quando entrambi forniscano determinate garanzie. Per questo, ho eliminato gli « esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria ». Come fa uno che svolge attività saltuaria a dare delle garanzie? Evidentemente, una delle prime cose che si debbono richiedere per esaminare la concessione di un finanziamento è un bilancio preventivo dal quale si possano trarre utili elementi e indicazioni in merito alle entrate e, quindi, alle possibilietà di ammortamento del debito, ferme restando per i comuni le disposizioni che ne regolano l'attività, come il controllo della G.P.A. fino a determinate somme.

Ma il « circuito » è una cosa ben diversa! Un conto è la sala che ha bisogno di apparecchi e dell'attrezzatura, ed un altro è creare con finanziamenti limitati nel tempo come quelli di cui si parla, un circuito per film adatti per la gioventù! Quindi, il punto più importante rimane proprio la possibilità di aiutare quei comuni e quei privati che, nei comuni che non hanno neppure una sala cinematografica, affrontano l'impresa di aprirne una, dando un minimo di garanzia per il finanziamento.

A completamento di questo concetto, onorevole Sottosegretario, cito la mia proposta dei due milioni passati a fondo di garanzia, fondo che garantisce contro eventuali insolvenze e garantisce il rimborso, nei sette anni, dei buoni emessi.

DAL CANTON MARIA PIA. A me sembra che se si vuole sinceramente realizzare questo circuito di sale per la gioventù, bisogna evitare i passi avventati e contentarsi, per ora, delle persone di buona volontà che possono dar garanzie ed hanno i mezzi per realizzarlo, anche solo in parte. Accettiamo di procedere, poco alla volta, anche a piccoli passi non perfetti, purché un progresso effettivo ci sia.

CAIATI. Una osservazione suggeritami dalla mia personale esperienza è questa: l'arredamento della sala cinematografica non è quasi mai di proprietà del costruttore della sala stessa, come è il caso di comuni attualmente proprietari di sale, bensì dell'ente o del privato gestore della sala di proiezione. Non vorrei che si mettessero i comuni nelle condizioni di assumere degli oneri per la costruzione della sala senza trarne vantaggi positivi, mentre i vantaggi andrebbero al gestore. Non desidero creare una pregiudiziale in senso assoluto, ma sarà bene che la mia osservazione sia tenuta presente.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Vorrei ancora far rilevare al collega Alicata che l'attività dei comuni è regolata dagli articoli della legge comunale e provinciale, la quale specifica quali sono le spese che essi debbono obbligatoriamente sostenere e quali le spese che debbono essere preventivamente approvate; e l'apertura delle sale cinematografiche non è fra le spese contemplate.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La discussione è stata utile per chiarire meglio la portata e le finalità degli emendamenti proposti all'articolo 22 del disegno di legge governativo.

L'onorevole Selvaggi ha giustamente messo in rilievo la relativa brevità dei termini fissati per la utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 21 del disegno di legge, e per il loro integrale rimborso. È chiaro, infatti, che il Governo deve essere in grado di rimborsare nella loro totalità, alla scadenza del termine di sette anni, le somme versate dalle ditte straniere.

Lo stesso onorevole Selvaggi ha dato ampie delucidazioni sugli scopi cui mira la costitu-

zione del fondo di due miliardi, di dare, cioè, più forti garanzie per la restituzione dei finanziamenti concessi.

Ritengo che il testo governativo raggiunga le stesse finalità che si propone l'emendamento degli onorevoli Selvaggi e Calabrò. La Banca nazionale del lavoro, infatti, dà piena certezza di poter disporre alla data stabilita dell'intera somma da rimborsare alle ditte straniere ed è, altresì, in grado di rispondere, in caso di insolvenze da parte di coloro che hanno beneficiato dei crediti. Un'altra garanzia, per lo stesso fine, è costituita dall'interesse del 4 per cento sui mutui concessi, stabilito dall'articolo 23 del disegno di legge; sui proventi con essi realizzati, coperte le spese di gestione, resterà una eccedenza per sopperire ad eventuali inadempienze.

Circa la proposta dell'onorevole Alicata osservo che, secondo il testo governativo, non sono esclusi da possibili finanziamenti i comuni e le provincie. Non posso, però, accettare la tesi di escludere, invece, i privati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Darò anzitutto lettura, per chiarezza, dell'emendamento Selvaggi-Calabrò, sostitutivo dell'articolo 22 del testo governativo:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1°) per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto-legislativo 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2 milioni ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, e per l'acquisto di macchine per sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù ». L'importo complessivo annuo delle operazioni di cui al presente comma *b*) non potrà superare il 30 per cento dei versamenti effettuati nello stesso anno;

2°) per lire 2 milioni alla costituzione di uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Il funzionamento di detto fondo sarà regolato con provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Comunico che l'onorevole Alicata ha presentato il seguente emendamento all 'emendamento Selvaggi-Calabrò:

« *Sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

« *b*) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento a privati od a comuni per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne siano sprovvisti, ed a finanziamenti per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate alla proiezione di film per la gioventù o adatte per la gioventù annesse ad edifici scolastici di proprietà comunale o provinciale ».

Avverto che la votazione avverrà per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Selvaggi-Calabrò, sino alla lettera *a*) compresa.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Alicata sostitutivo della lettera *b*) dell'emendamento Selvaggi-Calabrò, di cui ho dato testé lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione della lettera *b*) dell'emendamento Selvaggi-Calabrò.

SELVAGGI. Faccio presente che l'ultimo periodo relativo al limite del 30 per cento è stato ritirato.

PRESIDENTE. Do lettura, quindi, della lettera *b*):

« *b*) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla produzione di film adatti per la gioventù ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura del punto 2°) dell'emendamento Selvaggi-Calabrò:

« 2°) per lire 2.000.000 alla costituzione di uno speciale fondo di garanzia per i finanzia-

menti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Il funzionamento di detto fondo sarà regolato con provvedimento da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro, ed il Ministero delle finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

CAIATI. Vorrei fare una proposta, tenendo conto della prospettiva per cui se venisse respinto l'emendamento, questi due milioni rimarrebbero senza destinazione. Si tratta di una formula sostitutiva.

ALICATA. Per richiamo al Regolamento, faccio presente che siamo in sede di votazione, e non vi è più la possibilità di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Accetto il richiamo al Regolamento, e pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Selvaggi-Calabrò.

(*È approvata*).

CAIATI. Faccio riserva di presentare un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 22 come risulta approvato:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1°) per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezioni di film « adatti per la gioventù »;

2°) per lire 2.000.000 alla costituzione di uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Il funzionamento di detto fondo sarà regolato con provvedimento da adattarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Avverto che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, giovedì 3 maggio 1956, alle ore 17,30.

La seduta termina alle 20,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI